

NEWSLETTER OTTOBRE 2023
DIPARTIMENTO RISK GOVERNANCE & COMPLIANCE

**REATI “231” PER LE GARE PUBBLICHE
E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI**

Con la conversione del DL 105/2023 (c.d. “Omnibus-bis) in vigore dal 10 ottobre scorso sono stati inseriti tre nuovi presupposti per la responsabilità penale delle persone giuridiche nell’ampio catalogo del D.Lgs. 231/2001.

CODICE DEGLI APPALTI E NUOVI REATI “231”

Nell’ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione trovano oggi spazio nell’art. 24 del D.Lgs. 231/2001 anche i reati di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e di turbata libertà nella scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

Il primo sanziona le condotte di chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, **impedisce o turba la gara** nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

La seconda fattispecie stabilisce la responsabilità di chi – salvo che il fatto costituisca più grave reato – con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il **contenuto del bando** o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione. Tale reato riguarda la fase di approvazione del bando (o di atto equipollente), sanzionando il comportamento di coloro che, con la collusione della stazione appaltante, cercano di far redigere bandi di gara che contengono requisiti talmente stringenti da predeterminare la platea dei potenziali concorrenti.

Laddove queste condotte siano commesse nell’interesse o a vantaggio dell’ente sarà applicabile una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (sanzione che diviene da 200 a 600 quote se il profitto è di rilevante entità o se il danno è di particolare gravità).

Sono inoltre applicabili alcune **sanzioni interdittive** previste dall’art. 9 del D.Lgs. 231/2001: divieto di contrattare con la P.A. (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I nuovi reati presupposti assumono a maggior ragione rilevanza alla luce della recente modifica del codice dei contratti pubblici (DLgs. 36/2023); anche alla luce del fatto che le medesime fattispecie sono prese in considerazione ai fini dei “requisiti morali” per la partecipazione alle gare (art. 94 del DLgs. 36/2023)

TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

Altra novità riguarda l'**art. 25-octies.1** – disposizione di recente introdotta in materia di tutela degli strumenti di pagamento diversi dai contanti dal D.Lgs. 184/2021 – che oggi si arricchisce della fattispecie di trasferimento fraudolento di valori prevista dall'art. 512-bis c.p.

Tale disposizione punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di **misure di prevenzione patrimoniali** o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter (ricettazione, riciclaggio, reimpiego).

Per le società si porrà dunque il tema delle possibili frodi in relazione **all'intestazione fittizia di beni o di quote sociali**, quale possibile rischio di responsabilità "231" punibile con una sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote e con tutte quelle interdittive previste dall'art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2001 (dunque anche l'interdizione dall'esercizio dell'attività e la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito).

DIPARTIMENTO RISK GOVERNANCE & COMPLIANCE

Per tutte le informazioni sulle attività e sul Team di lavoro del Dipartimento: <https://www.vptl.it/risk-and-compliance>